

07 novembre 2019

Pad. Hall Sud - Stand 022

LA DISPONIBILITA' DEI VEICOLI

Normativa dell'autotrasporto e titoli di disponibilità dei veicoli validi

Arch. Giovanni Dolce – Segreteria Sezione Regionale Sicilia
Dott. Giuseppe Russo – Segreteria Sezione Regionale Toscana



La normativa sull'autotrasporto

- Legge 6 giugno 1974, n.298 (Istituzione albo nazionale trasportatori conto terzi, disciplina autotrasporto di cose..)
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada, artt. 82,83 e 88)
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada)



- Regolamento comunitario nr. 1071/2009 (Norme comuni delle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada)
- Legge 4 aprile 2012, n.35, di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 , art.11, comma 6 bis(inclusione nel campo di applicazione del Regolamento nr. 1071/2009 di imprese con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o complessi formati da questi veicoli)

La disciplina dell'autotrasporto di cose, comprese le esenzioni, prevede che il trasporto possa avvenire in **conto proprio** e per **conto terzi**.



IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E I TITOLI DI DISPONIBILITA' DEI VEICOLI



Il trasporto in conto proprio (art. 31 legge 298/1974)

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche...

quando **concorrano tutte le seguenti condizioni:**

a) il trasporto deve avvenire con mezzi di **proprietà**, in **usufrutto**, acquistati con **patto di riservato dominio** o presi in locazione con facoltà di compera (**leasing**) oppure **noleggiati senza conducente** (nel caso di veicoli di massa complessiva sino a 6 tonn.);

Il trasporto in conto proprio (art. 31 legge 298/1974)

b) i preposti alla guida devono essere il titolare della licenza, il lavoratore dipendente o i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza (art.6 del D.P.R. nr. 783/1977);

c) il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente ma deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale;

Il trasporto in conto proprio (art. 31 legge 298/1974)

d) le merci trasportate **devono appartenere** alle stesse persone fisiche o giuridiche, o devono dalle medesime prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.



Licenza conto proprio

- L'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio è **subordinato**, se effettuato con veicoli superiori alle 6 t. di massa complessiva, ad apposita licenza rilasciata dalle Province (art. 105 d.lgs. n. 112/98).
- E' accordata per ciascun veicolo (per il trattore stradale si prescinde dalla massa) ed è valida anche per i rimorchi e i semirimorchi da esso trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa (art. 31 della Legge n.298/1974).

Licenza conto proprio

- L'immatricolazione di veicoli aventi massa complessiva inferiore o pari a 6 tonnellate è libera; per richiedere la immatricolazione non è necessario il possesso di autorizzazioni o licenze. Chiunque può essere proprietario di un autocarro e può utilizzarlo per soddisfare sia esigenze di impresa sia esigenze personali.
- L'immatricolazione non è subordinata alla circostanza che il proprietario sia titolare di impresa agricola, artigianale, commerciale.

Licenza conto proprio

Le licenze per il trasporto in conto proprio riportano:

- **Il codice dell'attività economica dell'impresa;**
- **I codici delle cose o classi di cose che possono essere trasportate.**

L'elenco dei codici è tassativo. L'impresa può trasportare esclusivamente le cose i cui codici siano riportati nella licenza.

I trasporti devono configurarsi come attività complementare e funzionale a quella economica principale.



Licenza conto proprio

La licenza per il trasporto di cose in conto proprio:

- è **nominativa**: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario (sempre che questo abbia i prescritti titoli);
- è rilasciata per singolo veicolo;
- non è soggetta ad alcun vincolo di contingentamento numerico;
- non ha scadenza; vale fino a quando il veicolo rimane intestato al soggetto titolare della licenza e permangono le condizioni per le quali è stata rilasciata.

La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto proprio

Normativa:

- Art. 31 Legge 298/1974
- Circolare n. 995 del 09/09/2013 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 5681 del 16/03/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Circolare n. 345 del 30/04/2015 del Comitato Nazionale

Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

- **PROPRIETA' DELL'IMPRESA** - Libretto veicolo con destinazione d'uso «uso proprio» o «uso di terzi». Se «uso di terzi» è necessaria che l'impresa sia iscritta:
 - all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per il trasporto con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonn.;
 - al Registro Elettronico Nazionale (REN) per il trasporto con veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonn.



Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

- **USUFRUTTO** (art. 981 cod. civile - diritto reale di godimento che consiste nel diritto di un soggetto «Usufruttuario», di utilizzare e godere un bene di proprietà altrui, cd. nudo proprietario). **L'intestazione temporanea deve risultare dal libretto di circolazione** ai sensi dell'art. 94 comma 4bis del Cds;
- **ACQUISTO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO** (art. 1523 cod. civile - contratto con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa). **Il veicolo è immatricolato a nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata** ai sensi dell'art. 91 comma 3 Cds);

Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

- **LEASING** - libretto veicolo con destinazione d'uso «uso proprio» immatricolato a nome del locatore, ma con specifica annotazione nella carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto ai sensi dell'art. 91 comma 1 Cds;

Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

- **COMODATO** - è consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico **inferiore o uguale a 6 tonn.**

Per i contratti di comodato che abbiano una durata superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, è necessaria la trascrizione sul libretto di circolazione ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

- **LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**

Art.84 comma 1 Cds

Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente **quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario,** per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.



Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

• LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Per i veicoli **con massa fino a 6 tonn. e per i veicoli a uso speciale** è ammessa la locazione senza conducente qualora il locatore eserciti apposita attività con idonea iscrizione al Registro delle Imprese e i veicoli siano immatricolati «uso terzi da locare senza conducente».

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è necessario allegare copia del contratto di noleggio sottoscritto da entrambi i contraenti e verbale di consegna contenenti i dati identificativi del veicolo locato, durata del noleggio, denominazione dell'impresa locatrice e dell'impresa locataria.

Conto proprio: i titoli di disponibilità ammessi

- **LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**

Si fa presente che la normativa in materia di autotrasporto di cose **non prevede** espressamente la registrazione del contratto di locazione.



IL TRASPORTO PER CONTO TERZI E I TITOLI DI DISPONIBILITA' DEI VEICOLI



Il trasporto per conto terzi

- Il trasporto di cose per conto terzi è **“la prestazione di un servizio**, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo (art.2 D.Lgs n.286/2005). “
- **Si ha un uso di terzi** di un veicolo se esso è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione (art. 82 Codice della Strada).

Il trasporto per conto terzi

L'uso di terzi comprende (art. 82 comma 5 CdS):

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.



Il trasporto per conto terzi

Caratterizzano l'attività:

- Il veicolo con cui si effettua il trasporto, **in disponibilità** del vettore;
- Le merci trasportate, che **appartengono** ad un **terzo soggetto, diverso** da chi effettua il trasporto che deve occuparsi solo del loro trasferimento secondo le indicazioni del proprietario;
- Il trasporto vero e proprio, con cui il vettore, a seguito di contratto, si impegna a trasferire la merce da un **luogo a un altro.**

Il trasporto per conto terzi

Per l'esercizio dell'autotrasporto di cose in conto terzi è **necessario:**

1. l'accesso alla attività (**accesso alla professione**) mediante la iscrizione all'Albo trasportatori di cose per conto terzi
2. il possesso del requisito di **stabilimento**
3. l'**accesso al mercato**, (esercizio della professione) per il quale sono previste restrizioni a seguito di liberalizzazione regolata

La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

Normativa:

- Circolare n. 995 del 09/09/2013 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 345 del 30/04/2015 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 5681 del 16/03/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti



La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

I titoli di disponibilità ammessi:

In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli:

- **Proprietà**
- **Usufrutto**
- **Acquisto con patto di riservato dominio**
- **Leasing**

La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante **locazione senza conducente** purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.

Esempio: ditta iscritta all'albo autotrasportatori <1,5 non può ricevere mezzi in locazione da ditta in possesso di iscrizione al REN

La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è necessario allegare copia del contratto di locazione contenente:

- La denominazione dell'impresa locatrice e locataria, nonché i dati identificativi del veicolo locato;
- Gli estremi d'iscrizione dell'impresa locatrice all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al REN;
- L'indicazione della durata del contratto e l'indicazione che il veicolo locato deve essere messo a disposizione esclusivamente dell'impresa locataria;
- La previsione della messa a disposizione senza conducente del solo veicolo (no contratto di servizio riguardante anche il personale alla guida);
- La previsione che il veicolo locato sia guidato da personale alle dipendenze dell'impresa che lo utilizza.

La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

COMODATO

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1071/2009, e delle prime disposizioni di applicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n.291), risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente.



La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

COMODATO

Con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che, ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall'impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.



La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

COMODATO

Ai fini della circolazione, l'UMC, nelle more dell'attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra, opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato

non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario

e non contenga altre figure giuridiche.



La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

COMODATO

Pertanto ai fini dell'iscrizione all'albo l'azienda presenta alla Sezione Regionale copia della dichiarazione di cui alla circolare **vistata dal competente UMC**, in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.

(Imprese assoggettate alla direttiva CEE 1071/2009)



La disponibilità dei veicoli per il trasporto in conto terzi

A tal proposito chiarire che rispetto all'attività di autotrasporto di cose per conto terzi **NON** è ammessa la sub-locazione ed il sub-comodato, applicando lo stesso principio anche in caso di disponibilità di veicoli in conto proprio presi in locazione ai sensi dell'art. 82 del cds (ove ammesso)

Tale principio non trova applicazione nei casi di locazione finanziaria



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di massa complessiva a pieno carico **inferiore o uguale a 6 tonnellate** - immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione di cui all'art. 82 del codice della strada comma 5 lett. a)

Locazione a soggetti che li utilizzano per **uso proprio**.

Locazione ammissibile.



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio.

Locazione non ammissibile.

La possibilità di concedere in locazione tali veicoli è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi.

Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 6 tonnellate** - immatricolati per **uso proprio** - per i quali è stata rilasciata **licenza** per il trasporto di cose in conto proprio.

Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio.

Locazione non ammissibile.



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio. In Locazione ad altro soggetto che li utilizza per trasporto di merci per conto di terzi.

Locazione non ammissibile.

L'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi presuppone l'utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione art.82 cds



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d). Locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.

Locazione non ammissibile.

poiché si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell'autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi.

Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di massa complessiva a pieno carico **inferiore o uguale a 6 tonnellate** - immatricolati in **uso di terzi per finalità di locazione** previste dall'art. 82 del codice della strada comma 5 lett. a).

Locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per **conto di terzi**.

Locazione ammissibile



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico - immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 82 del codice della strada, comma 5 lett. d)

In locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi.

Locazione ammissibile



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

COMODATO

Veicoli di massa complessiva a pieno carico **inferiore o uguale a 6 tonnellate** immatricolati per **uso proprio**, per attività di trasporto di cose in **conto proprio**.

Comodato ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio.

Comodato ammissibile.

Valido poiché mezzi la cui massa non è soggetta a licenza o autorizzazione.



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

COMODATO

Veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore alle 6 tonnellate**, immatricolati per **uso proprio** per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in **conto proprio**.

Comodato ad altra impresa **per uso proprio**.

Comodato non ammissibile



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

COMODATO

Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio.

Comodato ad altra impresa che intende utilizzarli per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi.

Comodato non ammissibile



Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

COMODATO

Veicoli di massa complessiva a pieno carico **inferiore o uguale a 6 tonnellate**, immatricolati per **uso di terzi** ai fini della locazione a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera a). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci per **conto di terzi**.

Comodato non ammissibile

La non ammissibilità è legata alla mancanza di corrispettivo previsto dal comodato che non si lega all'attività di trasportatore professionale di merci per conto terzi, stante che le imprese che li utilizzano operano **PROFESSIONALMENTE** per le attività di locazione dei veicoli stessi.

Riepilogo disposizioni in materia di disponibilità dei veicoli per locazione senza conducente e comodato

COMODATO

Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d).

Comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi.

Comodato ammissibile

È analogo alla locazione poiché non cambia la destinazione d'uso del veicolo e viene concessa esclusivamente ad imprese iscritte all'albo trasportatori.

I contratti vanno esibiti agli UMC, che dopo controllo formale rilasciano copia vistata della dichiarazione prevista.



CONTRATTO DI LOCAZIONE

1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per uso proprio.	ammesso	Per i contratti superiori ai 30 giorni: aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli
2) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio in locazione per uso proprio.	non ammesso	
3) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.	non ammesso	
4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio in locazione per trasporto di merci per conto di terzi.	non ammesso	
5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.	non ammesso	
6) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per il trasporto di merci per conto di terzi.	ammesso	Documenti da tenere a bordo Contratto di locazione Certificato Albo o REN Rapporto di lavoro del conducente
7) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in locazione per il trasporto di merci per conto di terzi.	ammesso	Documenti da tenere a bordo Contratto di locazione Certificato Albo o REN Rapporto di lavoro del conducente

CONTRATTO DI COMODATO

1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, in comodato per uso proprio.	ammesso	Documenti da tenere a bordo Per i contratti oltre i 30 giorni: tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
2) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso proprio.	non ammesso	
3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio in comodato per trasporto di merci per conto di terzi.	non ammesso	
4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato per uso proprio.	non ammesso	
5) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione senza conducente (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.	non ammesso	
6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per conto di terzi.	ammesso	Documenti da tenere a bordo Allegato 3 della circolare n. 4/2011 vistato dall'UMC. Rapporto di lavoro del conducente

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

